

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA
E
LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007**

**IL MINISTRO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, relativo alla riduzione di 9.600 posti della dotazione organica del profilo professionale di collaboratore scolastico da realizzare negli anni scolastici 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTO il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, con il quale, in applicazione della citata legge finanziaria n. 289/2002, sono state determinate le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2003/2004, e, in particolare l'art. 1 che ha disposto la riduzione di 3.200 posti di collaboratore scolastico attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

VISTO il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005, e, in particolare l'art. 1 che:

- ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 3.200 posti relativa all'a.s. 2003/2004 attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo (tabella allegata al D.M. n.201/2000);
- ha operato una ulteriore riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzazione di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

VISTO il decreto interministeriale del 5 maggio 2005, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2005/2006 e, in particolare, l'art. 1 che:

- ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 6.400 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle succitate tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo;
- ha operato una ulteriore (ultima) riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

COSIDERATO che per l'anno scolastico 2006/2007 occorre:

- sempre con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, procedere, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo, alla stabilizzazione in organico di diritto della disposta riduzione dei 9.600 posti realizzata nel triennio 2003/2005;
- una volta effettuato il suddetto adempimento, procedere alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ivi compresi i collaboratori scolastici) in base all'andamento e alla consistenza della popolazione scolastica, nonché a situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche e al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti della corrispondente qualifica fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e costituente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

RITENUTO che le mansioni che il personale stabilizzato per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 rientrano tra quelle previste per il personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale, non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative:

DECRETA

articolo 1

(dotazioni organiche regionali)

1.1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono determinate in base alle previsioni delle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento. Ai fini prima menzionati si tiene conto della consistenza della

popolazione scolastica, delle situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche, al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione, nonché delle diverse realtà territoriali, ivi compresi i comuni di montagna e delle piccole isole.

1.2. Con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico è stabilizzata in organico di diritto la riduzione di 9.600 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006, effettuata sulla base delle modifiche e degli adeguamenti apportati alle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative a tale specifico profilo.

1.3. In dipendenza di quanto previsto dal comma precedente, gli organici del profilo professionale di collaboratore scolastico sono determinati secondo la previsione della tabella "1", facente parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale relativo all'a.s.2005/2006.

1.4. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica è apportata alle tabelle allegata al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11.

1.5. Le dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2006/2007, determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alle tabelle indicate nei commi 3 e 4, sono riportate nella tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.

articolo 2 **(dotazioni provinciali)**

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti provinciali di rispettiva pertinenza degli organici loro assegnati. I medesimi, fermo restando il rispetto dei contingenti regionali, possono, se necessario, discostarsi dall'applicazione dai parametri e dai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, con la collaborazione dei responsabili dei CSA, e sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico, assicurano l'osservanza dei contingenti di cui al comma 1.

articolo 3 **(terziarizzazione dei servizi)**

3.1. Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica del relativo profilo professionale, risultante

dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere sottratto il venticinque per cento dei posti.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche dove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, deve essere detratto dalla dotazione organica, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 4 **(norma di salvaguardia)**

4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

articolo 5 **(compensazioni)**

5.1. Il contingente di posti accantonato ai sensi dell'art. 3 sopraccitato è quello indicato nell'allegata tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento. Tale contingente non può essere inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2005/2006.

5.2. Qualora il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "B", adotta apposito provvedimento per motivare il minor accantonamento.

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

5.4 I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono, previa informativa alle organizzazioni sindacali

rappresentative, modificare, attraverso compensazioni, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole.

articolo 6
(situazione di fatto)

6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni adeguatamente motivate, accertate successivamente rispetto alla determinazione dell'organico di diritto.

articolo 7
(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

articolo 8
(norma di rinvio)

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella "1"

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia,
primaria e secondarie di I grado

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	4
	375	1	2	5
	450	1	2	6
	500	1	2	7
	525	1	3	7
	600	1	3	8
	675	1	3	9
	700	1	3	10
	750	1	4	10
	800	1	4	11
	825	1	4	11
	900	1	4	12
	1000	1	5	13

Note:

- a)** Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b)** Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c)** Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d)** Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e)** Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f)** Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- g)** Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.
- h)** Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo

di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

i) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

l) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

m) Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tabella "1"

Prospetto 1/B

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica**

Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		11

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al

numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti tecnici e professionali

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		5
	375	1	4		6
	450	1	5		7
	500	1	5		8
	525	1	6		8
	600	1	6		9
	625	1	6		10
	675	1	7		10
	750	1	7		11
	825	1	8		12
	875	1	8		13
	900	1	9		13
	975	1	9		14
	1000	1	9		15

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente

amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.

g) Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
 Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
 Istituti d'arte e licei artistici**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		6
	360	1	4		7
	420	1	5		8
	480	1	5		9
	540	1	6		10
	600	1	6		11
	660	1	7		12
	720	1	7		13
	780	1	8		14
	840	1	8		15
	900	1	9		16
	960	1	9		17
	1000	1	10		18

Note:

- a)** Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b)** Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.
- f)** Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convitto ri	assistenti amministrat ivi		collaboratori scolastici	guardarobi eri	cuoch i	infermie re
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "1"

Prospetto 1/F

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convitto ri	assistenti amministrat ivi (a)	collaboratori scolastici	guardarobi eri	cuoch i	infermie re
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "1"

Prospetto 1/G

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convitto ri	assistenti amministrat ivi (a)	collaboratori scolastici	guardarobi eri	cuoch i	infermie re
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2006-2007

Regione	Organico a.s. 2005/06	Organico a.s. 2006/07	Differenza 2006/07-2005/06
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	6.595	6.583	-12
Basilicata	3.844	3.834	-10
Calabria	12.875	12.754	-121
Campania	30.777	30.610	-167
Emilia R.	14.707	15.003	296
Friuli	5.029	5.028	-1
Lazio	22.506	22.477	-29
Liguria	5.690	5.682	-8
Lombardia	34.108	34.708	600
Marche	7.341	7.430	89
Molise	1.891	1.885	-6
Piemonte	17.200	17.439	239
Puglia	20.358	20.258	-100
Sardegna	8.833	8.791	-42
Sicilia	26.946	26.779	-167
Toscana	14.391	14.531	140
Umbria	4.160	4.163	3
Veneto	18.464	18.741	277
Totale Nazionale	255.715	256.696	981

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

TABELLA "B"

Collaboratori scolastici

posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.I. _____ a.s.2006/07

Dati di organico di diritto 2005/2006

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	459
Basilicata	202
Calabria	724
Campania	2.579
Emilia Romagna	568
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.821
Liguria	135
Lombardia	419
Marche	282
Molise	84
Piemonte	514
Puglia	1.646
Sardegna	216
Sicilia	1.466
Toscana	676
Umbria	188
Veneto	367
Totale Nazionale	12.387